

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 29.02.2016)

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:

- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322) e successive modifiche;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
- art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
- art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
- art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266;
- Decreto Legislativo 81/2008;
- CCNL scuola 2006-2009;
- D. L. n. 81 del 9-04-2008;
- D.L. n. 104 del 12/09/2013.

Finalità

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi. Esso persegue le seguenti finalità:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- dare visibilità alle azioni promosse nell'ambito del PTOF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica;
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione;

Destinatari

Il presente Regolamento è diretto a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne della scuola. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Istituzione scolastica.

Divieto di fumo

1. È stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto.
2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato di vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, sono individuati, con determinazione del Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno. Essi restano in carica per l'intero anno scolastico e, in caso di mancata designazione, rimangono invariati i responsabili nominati nell'anno precedente.
2. In assenza dei responsabili preposti, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono compiute dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori.
3. È compito dei responsabili preposti:
 - a. vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
 - b. vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
4. L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
5. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita determinazione la quale deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni al Dirigente scolastico.

Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975 e successive modifiche, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 (o € 55 quando la violazione è commessa in presenza di donne in gravidanza o bambini fino ai dodici anni) se il pagamento avverrà entro i 15 giorni dall'infrazione altrimenti, a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è applicata la sanzione di € 55,00 (somma più favorevole fra il doppio del minimo e 1/3 del massimo) o € 110,00 nelle aggravanti di cui sopra, se il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.
3. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
4. Gli studenti e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì a procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di Istituto e dalle norme in materia di cui al T.U.297/94 e al D.Lgs. 150/2009.

Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 5 procedono alla contestazione immediata compilando il verbale in duplice copia. Una copia del verbale è consegnata direttamente al trasgressore maggiorenne mentre, se il trasgressore è minorenne essa è notificata (attraverso la segreteria alunni), a mano o con Raccomandata o con PEC, ai genitori o a chi esercita la potestà. La seconda copia del verbale deve essere conservata nell'apposito Registro dei Verbali.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore maggiorenne, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante Raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.

3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione, al pagamento del minimo della sanzione e cioè:

– € 27,50 per la violazione semplice;

– **€ 55,00 nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.**

Il trasgressore è ammesso all'oblazione (art.16 della Legge 24/11/1981 n.689) se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole; in tale versamento devono essere incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto si dovrà versare la somma di:

- 55,00 euro nel caso di violazione semplice;

- **110,00 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.**

2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

a. in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);

b. all'Ufficio Postale, tramite bollettino intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di BELLUNO, indicando come causale del versamento: **Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo Statale di Ponte nelle Alpi (prov. BL) verbale n. ____ del _____;**

c. direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: **Infrazione divieto di fumo – Istituto Comprensivo Statale di Ponte nelle Alpi (prov. BL) verbale n. ____ del _____**

3. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato fatto il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente il rapporto a norma del citato art.17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.

Ponte nelle Alpi, 29 febbraio 2018

Il Dirigente Scolastico
Orietta Isotton